



# CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

## VERBALE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Seduta del 03 dicembre 2012, ore 10.

Sono presenti i signori:

- Dott. Giuliano LUCENTINI Presidente della Corte d'Appello
- Dott. Marcello BRANCA Avvocato Generale in sostituzione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
- Dott. Carlo COCO Giudice del Tribunale di Bologna
- Dott.ssa Silvia CORINALDESI Giudice del Tribunale di Rimini
- Dott. Alessandro FAROLFI Giudice del Tribunale di Ravenna
- Dott.ssa Sonia PORRECA Giudice del Tribunale di Ferrara
- Dott. Domenico PANZA Giudice del Tribunale di Bologna
- Dott. Gianluigi MORLINI Giudice del Tribunale di Reggio Emilia
- Dott. Roberto CERONI Sostituto Procuratore della Repubblica a Ravenna
- Dott.ssa Patrizia CASTALDINI Sostituto Procuratore della Repubblica a Ferrara
- Dott. Marco FORTE Sostituto Procuratore della Repubblica a Forlì
- Avv. Lucio STRAZZIARI Foro di Bologna
- Avv. Roberto RICCI Foro di Ravenna
- Avv. Sisto SALOTTI Foro di Piacenza

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Roberto Ceroni.

Su disposizione del Presidente vengono aggiunti all'O.d.g. i seguenti punti:

### INCARICO EXTRAGIUDIZIARIO

**24 bis.** Richiesta di autorizzazione per incarico extragiudiziario di componente del Comitato degli Esperti dell'UIF di durata triennale.

### PARERI DA ASSEGNARE

**44 bis.** Dott.ssa Elisabetta CANDIDI TOMMASI, giudice del Tribunale di Bologna: relazione informativa del Presidente del Tribunale di Bologna per il conferimento dell'Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna.

**44 ter.** Dott. Bruno GIANGIACOMO, giudice del Tribunale di Bologna: parere per il conferimento dell'Ufficio Semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte Appello di Bologna.

**44 quater.** Dott. Pierluigi Di Bari, Consigliere della Corte Appello Bologna: parere per il conferimento dell'Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione penale della corte Appello Bologna.

### MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO

**72 bis.** Piano di tirocinio ordinario presso gli uffici giudicanti civili per i magistrati ordinari nominati con D.M. 08/06/2012.

Si procede alla discussione sui punti di competenza del consiglio in composizione plenaria.

**Si discute sui punti all'ordine del giorno:**

## **VARIE**

### **TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**1.** Convenzione tra la scuola di Specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" – Università di Bologna e Tribunale di Bologna. Attesa risposta del Presidente del Tribunale di Bologna.

*Il Consiglio, vista la nuova Convenzione conclusa tra le parti, considerato che la stessa, oltre ad essere stata modificata conformemente alle indicazioni di cui alla delibera del 5 novembre 2012, risulta altresì conforme alla disciplina legislativa di riferimento (avendo ad oggetto lo svolgimento di un periodo sostitutivo del corso di specializzazione per le professioni legali presso gli uffici della Corte nel rispetto di quanto statuito dall'art. 37, comma 4° e 5°, l.cit., applicabile, peraltro, per quanto non espressamente disciplinato dalla convenzione);*

*per questi motivi*

*esprime all'unanimità parere favorevole alla Convenzione così come adottata e modificata.*

## **VARIAZIONI TABELLARI**

### **CORTE APPELLO DI BOLOGNA**

**2.** Decr. 270 del 31 ottobre 2012 del Presidente della Corte: interpello fra magistrati della Corte settore civile per copertura 3 posti della Sezione Minori.

*Il Consiglio esprime parere favorevole in relazione alla revoca dall'assegnazione alla Sezione Minori della dott.ssa Daniela Magagnoli e della dott.ssa Emilia Salvatore, prendendo altresì atto dell'interpello indetto.*

**3.** Decr. n. 277 in data 08/11/2012 del Presidente della Corte: settore penale della Corte d'Appello.

*Il Consiglio,*

- *preso atto che il decreto in esame è stato integrato e precisato con successivo decreto n. 296 in data 28 novembre 2012,*
- *considerato che, con le precisazioni apportate con tale ultimo decreto, vengono soddisfatte le condivisibili esigenze prospettate in sede di osservazioni da parte dei magistrati della Corte,*

*per questi motivi*

*esprime parere favorevole al decreto in esame come modificato ed integrato dal decreto 296.*

**4.** Decr. 286 del 21 novembre 2012 del Presidente della Corte: variazione tabellare ai fini del riequilibrio dei ruoli della terza sezione civile.

*Il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole.*

### **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

**5.** Decr. n. 91 del 14 novembre 2012 del Procuratore Generale: designazione del dott. Luca BERTUZZI, Sostituto Procuratore di Rimini, per trattazione procedimento penale – Procura Bologna.

*Il Consiglio prende atto.*

6. Decr. n. 92 del 14 novembre 2012 del Procuratore Generale: designazione della dott.ssa Claudia FERRETTI, Sostituto Procuratore di Modena, per trattazione dibattimento – Procura di Bologna.

*Il Consiglio prende atto.*

7. Decr. n. 95 del 14 novembre 2012 del Procuratore Generale: designazione dott.ssa Claudia NATALINI, Sostituto Procuratore di Modena, per trattazione procedimento - Procura di Bologna.

*Il Consiglio prende atto.*

8. Decr. n. 96 del 14 novembre 2012 del Procuratore Generale: designazione dott. Marino CERIONI, Sostituto Procuratore di Rimini, in sostituzione dott. Luca Bertuzzi, per la trattazione procedimento di Procura Bologna.

*Il Consiglio prende atto.*

## **TRIBUNALE DI BOLOGNA**

9. Decr. n. 91 del 19 novembre 2012 del Presidente del Tribunale: assegnazione dott. Michele LEONI alla Corte di Assise di Bologna.

*Il Consiglio esprime parere favorevole.*

## **TRIBUNALE DI FORLÌ**

10. Decr. n. 2981 in data 26.10.2012 del Presidente del Tribunale: provvedimento immediatamente esecutivo. Assegnato al dott. Roberto Ceroni, al dott. Alessandro Farolfi ed all'avv. Roberto Ricci.

*La pratica viene trattata unitamente al punto 12.*

11. Decr. n. 1515 in data 9 novembre 2012 del Presidente del Tribunale: modifiche conseguenti al d.lgs. 155/12 ed alla soppressione della Sezione Distaccata di Tribunale di Cesena. Assegnato al dott. Roberto Ceroni, al dott. Alessandro Farolfi ed all'avv. Roberto Ricci.

*Il Consiglio giudiziario,*

*letto il decreto n. 1515/2012 del Presidente del Tribunale di Forlì con il quale, applicando il procedimento previsto dall'art. 48 o.g., si disciplina il passaggio di taluni gruppi di materie e/o procedimenti dalla Sezione distaccata di Cesena alla sede centrale di Forlì, secondo tempistiche differenziate;*

*vista in particolare la misura organizzativa prevista dal decreto in esame secondo cui dal 01/01/2013 le nuove cause civili (esclusi cautelari, convalide e pignoramenti presso terzi) saranno iscritte presso il ruolo unico della sede centrale, ma gli atti potranno di fatto essere depositati anche presso la sede di Cesena;*

*rilevato che la possibilità di depositare l'atto introduttivo del giudizio presso la sede distaccata sopprimenda o la sede centrale, non consente di comprendere se tale facoltà di scelta rimessa alla parte incida, oltre che sul luogo di trattazione del procedimento, anche sulla individuazione del giudice naturale del giudizio;*

*per questi motivi*

*invita il Presidente a chiarire la portata del proprio provvedimento con specifico riferimento al profilo evidenziato.*

12. Decr. n. 2987 del 19 novembre 2012 del Presidente del tribunale: variazione tabellare a seguito della presa di possesso della dott.ssa Roberta DIOGUARDI, assegnata alla sezione Penale del Tribunale di Forlì.

*Il Consiglio,*

- *visto il decreto n. 2981 del 26 ottobre 2012 del Presidente del Tribunale di Forlì con il quale, oltre a disporsi l'assegnazione del dott. A. Trinci all'Ufficio GIP/GUP ed a prendersi atto della presa di possesso quale Presidente di Sezione del dott. G.Trerè, vengono disciplinati criteri e modalità di assegnazione (e riassegnazione) dei procedimenti tra i giudici componenti la Sezione Penale (ivi compreso il Presidente di Sezione);*
- *che in relazione al Presidente di Sezione tale ultimo decreto dispone che:*

1. *celebrerà le udienze monocratiche del venerdì (ruolo vacante dr.ssa C. Giraldi, già affidato al G.O.T.);*
  2. *sia applicato alla sezione GIP/GUP al fine di consentirgli di portare a termine i processi già davanti a lui incardinati (in particolare quelli per cui vi è già stata l'ammissione di un rito alternativo, ovvero le udienze preliminari per cui vi è già stata la verifica della regolare costituzione delle parti);*
  3. *siano assegnati al medesimo i processi monocratici sulla base della data di nascita degli imputati per il periodo 1 gennaio – 6 febbraio (37 giorni);*
- *visto altresì il decreto 2987 del 19 novembre 2012 del Presidente del Tribunale di Forlì con il quale, in seguito alla presa di possesso del giudice di prima nomina dott.ssa R. Dioguardi, assegnata alla Sezione Penale, oltre a disciplinarsi i criteri e le modalità di assegnazione (e riassegnazione) dei procedimenti monocratici a quest'ultima, vengono altresì stabiliti quelli per l'assegnazione agli altri magistrati della sezione (ivi compreso il Presidente della stessa) dei procedimenti monocratici non trattabili da parte di un magistrato di prima nomina (potendo questi svolgere solo i processi ex art. 550 c.p.p.);*
  - *che in relazione al Presidente di Sezione tale ultimo decreto dispone che:*
    1. *siano assegnati al medesimo i processi già pendenti o fissati sul ruolo della dott.ssa R. Dioguardi (e già del dott. A. Trinci) non celebrabili da parte di quest'ultima, determinando gli stessi in ragione delle prossime date di udienza ed individuando per l'assegnazione al Presidente quale mese di riferimento di tali ultime quello di luglio;*
    2. *siano assegnati al medesimo i processi di nuova fissazione non celebrabili dalla dott.ssa R. Dioguardi, secondo un criterio di anzianità decrescente ed in rapporto paritario rispetto agli altri colleghi;*
  - *considerato che in relazione alle assegnazioni al Presidente di Sezione non risultano emergere dai provvedimenti in esame i dati relativi ai carichi di lavoro di quest'ultimo (numero di udienze settimanali monocratiche, numero delle pendenze già in essere sul ruolo monocratico assegnato al medesimo e tipologia di reati, quantum complessivo delle nuove assegnazioni, numero dei procedimenti GIP/GUP mantenuti in assegnazione ai fini della definizione), anche al fine di valutare se risulti rispettato, ed in quale misura, lo sgravio di lavoro previsto per l'esercente funzioni semidirettive;*

*per questi motivi*

*invita il Presidente del Tribunale di Forlì ad indicare il numero di udienze settimanali monocratiche assegnate al Presidente di Sezione dott. G. Trerè, il numero delle pendenze già in essere sul ruolo monocratico assegnato al medesimo, precisando altresì le tipologie di reati, il numero complessivo delle nuove assegnazioni ed il numero dei procedimenti GIP/GUP mantenuti in assegnazione.*

## **TRIBUNALE DI MODENA**

**13.** Decr. n. 61 del 15 novembre 2012 del Presidente del Tribunale: situazione di incompatibilità per costituzione collegi.

*Il Consiglio esprime parere favorevole.*

## **TRIBUNALE DI RAVENNA**

**14.** Decr. n.136 in data 04.10.2012 del Presidente del Tribunale: provvedimento immediatamente esecutivo. Assegnato alla dott.ssa Patrizia Castaldini, al dott. Domenico Panza ed al prof. Andrea Morrone.

*Il dott. Alessandro Farolfi si astiene.*

*Il Consiglio esprime parere favorevole.*

**15.** Decr. n.139 in data 09.10.2012 del Presidente del Tribunale: proposta di variazione tabellare urgente per il settore lavoro. Assegnato alla dott.ssa Patrizia Castaldini, al dott. Domenico Panza ed al prof. Andrea Morrone.

*Il Consiglio, letto il decreto in esame, unitamente alle osservazioni avanzate avverso lo stesso ed alle controdeduzioni del Presidente, rileva quanto segue.*

1. Col decreto n° 139 del 09/10/2012 il Presidente del Tribunale di Ravenna ha assegnato al dott. Roberto Rivero "il ruolo di supporto al giudice del lavoro attualmente vacante", con "funzioni di coordinatore e referente" rispetto al G.O.T. , dott.ssa Paola Marino, assegnatogli in affiancamento. A detta soluzione organizzativa il Dirigente è pervenuto dopo che con delibera del 25/07/12 il C.S.M. non aveva approvato i precedenti decreti nn° 190 e 194 (rispettivamente del 30/11/2011 e del 04/12/2011), con cui, alla luce delle persistenti, significative carenze di organico, erano stati assegnati ai giudici onorari, dott.ssa Paola Marino e dott.ssa Roberta Bailetti, un ruolo autonomo di cause assistenziali e previdenziali, a supporto del giudice del lavoro.

1.1. In particolare, nell'adottare il decreto in esame, il Presidente del Tribunale, premesso che i motivi della citata deliberazione del C.S.M. erano "fondati sulla natura residuale del modello organizzativo adottato e sulla prioritaria necessità di fare ricorso al diverso modulo dell'affiancamento del giudice togato con un giudice onorario, previa attribuzione di un ruolo suppletivo":

- a. individua, per l'appunto, detto ruolo suppletivo, composto dalle cause (prevalentemente in materia assistenziale) già previste dal decreto n° 190 ed integrato dalle controversie di lavoro tendenzialmente di più semplice trattazione (in particolare, le cause 1. documentalmente definibili, 2. con tardiva costituzione del convenuto o contumaciali, 3. aventi ad oggetto differenze retributive non superiori al 10% della retribuzione percepita o riqualificazioni professionali, se singolarmente proposte, 4. inerenti decreti ingiunti non immediatamente esecutivi o, se richiesta la provvisoria esecuzione, di importo capitale non superiore a € 10.0000,00, nonché 5. in tema di emotrasfusioni), autorizzando, altresì, il giudice del lavoro a delegare al G.O.T. anche l'assunzione di mezzi di prova e le ordinanze ex art. 423, comma 1 c.p.c.;
- b. assegna il ruolo in questione al dott. Rivero, già titolare del ruolo lavoro, cui affianca il sopra menzionato G.O.T., dr.ssa Marino, per la trattazione dei relativi affari, mantenendo, come detto, in capo al giudice togato le "funzioni di coordinatore e referente".

2. Il dott. Rivero ha proposto tempestive osservazioni, deducendo che:

- I. la concentrazione di tutto il ruolo lavoro in capo ad un unico giudice risulterebbe ingiustificata, tenuto conto del numero complessivo di giudici civili (12) in servizio presso l'ufficio e del rispettivo carico di lavoro, inferiore a quello del giudice del lavoro;
- II. il decreto comporterebbe l'assegnazione al G.O.T. di un numero eccessivo di cause, tale, cioè, da determinare un forte ridimensionamento del proprio ruolo, che rischierebbe di attestarsi al di sotto della soglia dei due terzi dell'intero ruolo lavoro, prevista dalle tabelle dell'ufficio in vigore;
- III. il decreto non fornirebbe indicazioni sui criteri in base ai quali individuare le cause da assegnare al G.O.T. e, ancor prima, su colui che debba procedere a tale assegnazione;
- IV. anche nel merito, i criteri di assegnazione al G.O.T. delle tipologie di cause più sopra indicate non sarebbero idonei ad individuare le cause meno complesse o di semplice trattazione, in particolare nella materia del lavoro.

3. Il Presidente del Tribunale ha, a propria volta, trasmesso controdeduzioni, intese a ribadire la soluzione organizzativa adottata col decreto in esame.

4. Nell'esaminare il decreto di cui trattasi, deve preliminarmente precisarsi che, sulla base della vigente circolare sulle tabelle, l'impiego del G.O.T. non è precluso nella materia lavoristica. Tale conclusione, ricavabile dal tenore del par. 61.2, prima parte, n° 1), ha trovato espressa conferma nella risoluzione del C.S.M. del 25/01/12 in tema di moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale (cfr. par. 4.1.2.).

4.1. Questa stessa risoluzione (ibidem) chiarisce, inoltre, che la selezione degli affari che possono essere demandati al G.O.T., naturalmente nelle materie consentite dalla legge e dalla normazione secondaria, riguarda tutte le modalità di impiego della magistratura onoraria ed è rimessa al Dirigente dell'ufficio "che, previa approfondita analisi dei flussi e delle pendenze ed in coerenza con il piano di gestione di cui all'art. 37 D.L. 78/2010, dovrà procedere, nel redigere il progetto tabellare... e nell'adottare le successive variazioni che dovessero rendersi necessarie, a specificare i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali. Trattasi, ovviamente, di una valutazione discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del Dirigente dell'ufficio che dovrà tenere conto - nella cernita delle categorie di affari che potranno essere affidati ai GOT - dei settori maggiormente in

sofferenza, anche sotto il profilo dell'organico e dei carichi di lavoro, e per i quali venga valutata l'esigenza di una attività collaborativa da parte dei GOT, della tipologia e qualità degli affari trattati (in ragione anche delle specificità del contenzioso territoriale), della specializzazione delle singole sezioni o dei singoli ruoli, dell'elaborazione di eventuali protocolli condivisi con gli ordini forensi, dell'opportunità di coinvolgere la magistratura onoraria nella predisposizione di piani di smaltimento del contenzioso pendente e di ogni altra peculiarità del singolo ufficio".

5. Tanto precisato, la soluzione organizzativa adottata col decreto n° 139/2012 risulta, a parere del Consiglio Giudiziario, sostanzialmente conforme ai principi appena esposti.

6. Va, in primo luogo, rilevato che, non essendo prevista, presso il Tribunale di Ravenna, un'autonoma sezione lavoro, il relativo ruolo è assegnato per due terzi ad un giudice (del lavoro) e, per il residuo terzo, ad altro giudice della sezione civile.

6.1. Quest'ultima, poi, è composta da dieci giudici, sui dodici previsti dalla pianta organica (compreso il Presidente del Tribunale). Di questi, uno svolge le funzioni di giudice tutelare e degli sfratti, uno le funzioni di giudice delegato per le procedure concorsuali, ed uno le funzioni di giudice delle esecuzioni; inoltre, altri due giudici sono addetti alle Sezioni Distaccate di Lugo e di Faenza. In altri termini, il carico di lavoro del contenzioso ordinario, comprensivo delle esecuzioni mobiliari delle sedi distaccate e, naturalmente, dei reclami sui provvedimenti di tutti i giudici, anche in materia di lavoro, è suddiviso tra quattro giudici.

6.2. Di conseguenza, nelle condizioni date, il ricorso all'ausilio "in affiancamento" del G.O.T. non appare affatto peregrino. D'altra parte, le osservazioni del dott. Rivero non attengono all'an della scelta di intervenire sulla indicata porzione del ruolo lavoro, ma al quomodo.

7. Sul punto, tuttavia, si deve rimarcare che ciascuno dei giudici addetti ai sopra indicati ambiti specialistici, diversi dal settore lavoro/previdenza (id est giudice tutelare, giudice delegato e giudice delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari), è gravato da ruoli che non consentono la trattazione anche del ruolo aggiuntivo lavoro: dall'analisi dei flussi del periodo 2008-2012 emerge un progressivo incremento delle sopravvenienze nei procedimenti di competenza del giudice tutelare (da 597 procedimenti sopravvenuti nel periodo luglio '08/giugno '09 a 801 nel periodo luglio '11/giugno '12) ed un rilevante carico sia del giudice delegato (la cui pendenza è passata da 330 procedure alla data del 01/07/08 a 403 procedure alla data del 30/06/12, al netto delle pur cospicue definizioni), sia delle esecuzioni (basti pensare che le sole procedure esecutive immobiliari sono passate, nel riferito arco temporale, da 499 a quasi 1.000, sempre al netto delle definizioni). Anche le sezioni distaccate di Lugo e Faenza, ancora operative nel medio periodo, presentano flussi e pendenze (di contenzioso ordinario e nelle materie del giudice tutelare) niente affatto irrisorie, così come si rileva dal format predisposto ai fini della redazione dei programmi di gestione ex art. 37 D.L. n° 78/2010, acquisito tramite la commissione flussi.

7.1. Sicché, in definitiva, il raffronto da operare ai fini dell'assegnazione del ruolo aggiuntivo di cui trattasi (costituente, come detto, solo una porzione del ruolo lavoro), deve essere ragionevolmente operata tra il giudice del lavoro ed i quattro giudici della sezione unica civile della sede centrale.

7.2. Sul punto, la scelta del Dirigente, trasfusa nel decreto n° 139, appare congruamente motivata, giacché, come indicato nel corpo del decreto e come più ampiamente illustrato nelle controdeduzioni depositate, i giudici addetti al contenzioso ordinario sono attualmente impegnati in un progetto di smaltimento dell'arretrato (che rileva anche ai fini degli adottandi programmi di gestione ex art. 37 D.L. n° 78/2010), la cui necessità ben si apprezza, ove si abbia riguardo alle pendenze ed ai flussi: basti considerare che alla data del 30/06/2012 il contenzioso ordinario (esclusi procedimenti di separazione e divorzi contenziosi) è costituito da 2.872 procedimenti, di cui 590 iscritti da 3-5 anni, 204 iscritti da 5-10 anni e 10 iscritti da oltre 10 anni. Per contro, alla medesima data, il ruolo lavoro presenta una pendenza di 385 cause e quello di previdenza/assistenza una pendenza di 193 cause; nessuno dei due ruoli, inoltre, è caratterizzato da un arretrato paragonabile a quello del contenzioso ordinario (nel ruolo lavoro, le cause più risalenti, sono le 10 iscritte da 3-5 anni; nel ruolo previdenza/assistenza, vi è un solo procedimento iscritto da oltre 10 anni, tre procedimenti iscritti da 3-5 anni, la quasi totalità essendo stati iscritti nell'arco degli ultimi 1-2 anni).

7.3. Una conferma della necessità di uno specifico impegno nel settore civile si trae anche dal raffronto tra la durata media delle diverse tipologie di procedimenti nel quadriennio 2008-2012. Infatti, in questo periodo, è pur vero che si è registrato un incremento delle sopravvenienze nel settore lavoro (dalle 181 del 2008/2009 alle 342 del 2011/2012), a differenza del settore

contenzioso ordinario (in cui si è passati dalle 1.529 cause sopravvenute nel 2008/2009 alle 1.064 nel 2011/2012). E, tuttavia, mentre va rimarcato che nel medesimo periodo si è registrata una sensibile riduzione delle sopravvenienze nel settore previdenza assistenza (dalle 570 cause sopravvenute nel 2008/2009 si è passati alle 384 cause sopravvenute nel 2011/2012), non può non rilevarsi che, nonostante la crescente produttività nel settore del contenzioso ordinario (dalle 892 definizioni nel 2008/2009 si è passati alle 1.205 definizioni nel 2011/2012) e l'altrettanto positivo trend dell'indice di ricambio (da 0,86 a 1,61), la durata media dei processi di detto settore continua ad essere incomparabilmente più elevata rispetto a quella delle cause di lavoro/previdenza. Invero, la durata media delle cause di contenzioso ordinario è aumentata da 890 giorni (nel 2008) a 1.024 giorni (nel 2012); per contro, nel settore lavoro (ove l'indice di ricambio è rimasto pressoché costante - da 0,87 a 0,82 -, a fronte, va detto, di una produttività crescente, in un periodo di sempre maggiori sopravvenienze), si è invece passati da una durata media di 449 ad una di 424 giorni, mentre nel settore previdenza/assistenza (ove l'indice di ricambio pure è positivo, essendo passato da 1,22 a 1,57) la durata media si è abbassata da 385 a 302 giorni.

7.4. In tal senso tutt'altro che illogica appare la scelta di assegnare il ruolo aggiuntivo del lavoro/previdenza al giudice del lavoro. Non senza rilevare che si tratta di un ruolo di cause per la cui trattazione il giudice togato è, appunto, affiancato dal giudice onorario.

7.5. Va detto, infine, che il C.S.M., nel negare l'approvazione della precedente modifica tabellare, aveva comunque rilevato che, valutati i carichi di lavoro al 31/12/11 (non lontani da quelli del 30/06/12), il Dirigente ben avrebbe potuto assegnare ad un unico magistrato togato tutte le cause del settore lavoro e previdenziale, precisando, altresì, che per utilizzare i G.O.T. secondo il modulo dell'affiancamento, si sarebbe potuto individuare un "ruolo aggiuntivo" di cause meno complesse e di facile soluzione. La medesima delibera, peraltro, non manca di ribadire che "il magistrato professionale non può esprimere il proprio dissenso rispetto a tale soluzione organizzativa, che appare la più razionale rispetto all'attuale situazione complessiva dei carichi di lavoro del Tribunale di Ravenna e delle vacanze che lo caratterizzano".

8. Quanto, poi, al rilievo secondo cui il decreto determinerebbe l'assegnazione di un eccessivo numero di cause al G.O.T., va evidenziato che nel caso di specie non si verte in ipotesi di creazione di un "ruolo autonomo" del G.O.T., secondo il paragrafo 61.2., seconda parte, n° 2) della circolare sulle tabelle (ossia il modulo a suo tempo adottato col decreto 190/2011, non approvato dal C.S.M.), ma di creazione di un "ruolo aggiuntivo" del giudice togato che, per la relativa gestione, è affiancato dal G.O.T. (n° 1 del paragrafo appena citato).

8.1. Si tratta, com'è noto, del modello ordinario di impiego della magistratura ordinaria, in base al quale, come chiarito dalla circolare medesima, "il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie, purché non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c."

8.2. La successiva risoluzione del C.S.M. del 25/01/2012, al paragrafo 5.1., chiarisce, in primo luogo, la natura di siffatto strumento organizzativo, ribadendo che, in questo caso, è al giudice togato "affiancato" che viene affidato un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui è già titolare in forza della posizione tabellare occupata. Infatti, "solo in tal modo..., questo modello di impiego della magistratura onoraria può essere reso compatibile con la previsione di cui al secondo comma dell'art. 43-bis O.G., secondo cui i giudici onorari di tribunale 'non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari'. Invero, il magistrato togato, vista la consistenza del proprio ruolo, è 'impedito' alla relativa gestione se non adeguatamente supportato. In sostanza, si recupera, e in questa sede si ribadisce, la nozione 'estesa' di 'impedimento' elaborata dal Consiglio con la risoluzione del 16 luglio 2008,... configurabile in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui debba comunque considerarsi il complessivo carico di lavoro del giudice in un determinato arco temporale, che può essere fronteggiato solo con l'utilizzazione di un GOT, cui attribuire parte degli affari del giudice togato in tal modo impedito, fatti ovviamente salvi gli affari che il magistrato onorario non può comunque trattare per divieto normativo o per previsione tabellare".

8.3. La medesima risoluzione fornisce, poi, al paragrafo 5.1.2., ampie indicazioni in ordine alle modalità che il giudice togato potrà seguire nell'esercizio di tale delega al giudice onorario, nel

sensu che tale delega ben potrà estendersi oltre l'attività preparatoria o istruttoria della causa (come fatto palese dall'uso della congiunzione "anche"), purché si traduca in assegnazione di compiti ed attività non complesse.

8.4. In altri termini, formato il "ruolo aggiuntivo" sulla scorta dei criteri tabellari (nella specie, come modificati, in parte qua, dal decreto in parola), è il giudice togato a delegare la trattazione degli affari al G.O.T., così calibrando la quantità e qualità di procedimenti, sempre attenti dal ruolo aggiuntivo di cui egli resta titolare, che potranno essere da trattati e decisi dal giudice onorario.

9. Le considerazioni che precedono valgono a superare anche le ulteriori obiezioni, oggetto di osservazioni, inerenti la ritenuta assenza di indicazioni sui criteri di assegnazione delle cause al G.O.T., la mancata individuazione di colui che a tale assegnazione debba procedere, e, nel merito, la scarsa significatività dei criteri indicati nel decreto al fine di individuare le cause meno complesse.

9.1. Invero, per quanto già esposto, il decreto correttamente fornisce i criteri in base ai quali formare il ruolo aggiuntivo, essendo poi compito del giudice togato assegnatario di tale ruolo demandare al giudice onorario le cause che, individuate sulla base di quei criteri, risultino, per l'appunto, di più semplice soluzione.

9.2. In tal senso, infatti, va nuovamente richiamato il paragrafo 5.1.2., della risoluzione del 25/01/2012, laddove sottolinea che "spetta sicuramente al giudice togato la scelta del 'momento' procedimentale nel quale esercitare la facoltà di delega, come pure esercitare – unitamente al Presidente o coordinatore della sezione o, in mancanza, al Presidente del Tribunale – la vigilanza sull'attività del magistrato onorario, in particolare per garantire la massima coerenza della giurisprudenza di ogni ufficio e di ciascuna sezione". Per poi ribadire che "deve tuttavia essere evitato che il GOT sia impiegato esclusivamente in attività... sganciate dalla gestione dei procedimenti che gli siano stati, in tutto o in parte, affidati o che prescindano del tutto dalla celebrazione delle udienze... In definitiva l'attività del giudice onorario deve essere disciplinata in modo da fungere da prezioso ausilio che consenta al magistrato professionale di organizzare al meglio il proprio ruolo e di spendere la maggior parte delle proprie energie nella trattazione e risoluzione delle questioni più complesse, senza essere impegnato in defatiganti attività."

9.3. Anche di tali indicazioni il decreto in esame mostra di tenere conto, laddove assegna al dott. Rivero, per l'appunto, le funzioni di coordinatore e referente dell'attività delegata al G.O.T. assegnatogli in affiancamento.

Il Consiglio, preso dunque atto di quanto sopra esposto, esprime all'unanimità parere favorevole.

**16.** Prot. n. 1742 del 12 novembre 2012 del Presidente del Tribunale: trattazione presso la sede centrale dei procedimenti esecutivi mobiliari.

Il Consiglio, presa visione della richiesta del Presidente del Tribunale di Ravenna con nota prot. 1742 del 12 novembre 2012 con la quale viene rappresentata l'opportunità di concentrare in sede centrale la trattazione delle procedure esecutive mobiliari, considerato che la concentrazione rappresentata risponde a criteri di ragionevolezza e buona amministrazione, esprime parere favorevole.

**17.** Nota del C.S.M. n.2630/AC/2012 quesito in ordine al calcolo del periodo decennale di permanenza nelle medesime funzioni.

Assegnato al dott. Domenico Panza, alla dott.ssa Patrizia Castaldini ed al prof. Andrea Morrone.

## **TRIBUNALE DI PIACENZA**

**18.** Decr. n. 45 del 07 novembre 2012 del Presidente del Tribunale: nomina dott. Antonino FAZIO magistrato di riferimento per l'informatica per il settore civile.

Il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole.

**19.** Decr. 47/12 del 09 novembre 2012 del Presidente del Tribunale relativo al decreto ex art. 69 bis disp. att. c.p.c..

Il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole.

**20.** Decr. n. 51 in data 22.11.2012 del Presidente del Tribunale: variazioni tabelle 2009/2013.



Assegnato al dott. Gianluigi Morlini, al dott. Andrea Scarpa, al dott. Carlo Coco ed all'avv. Lucio Strazziari.

**Si da atto che alle ore 12.20 arriva il dott. Andrea SCARPA.**

#### **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA**

21. Pratica n. 237/0P/2012 del C.S.M.: organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

*Il Consiglio, avendo già espresso proprio parere in ordine al documento organizzativo della Procura della Repubblica di Modena, prende atto e dispone la trasmissione degli atti al C.S.M..*

#### **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FORLÌ**

22. Prot. n. 892 del 14 novembre 2012 del Procuratore della Repubblica: ricognizione delle direttive del Procuratore della Repubblica di Forlì attuative del Progetto Organizzativo per il triennio 2012-2014.

*Il Consiglio prende atto.*

#### **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PIACENZA**

23. Prot. n. 876 del 12 novembre 2012 del Procuratore della Repubblica: variazione dei criteri di organizzazione dell'ufficio.

*Il Consiglio prende atto.*

#### **INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI**

24. Dott. Roberto ALFONSO Procuratore della Repubblica di Bologna: richiesta autorizzazione incarico extragiudiziario presso l'Università degli Studi di Bologna.

*Il Consiglio esprime parere favorevole.*

24 bis. Richiesta di autorizzazione per incarico extragiudiziario di componente del Comitato degli Esperti dell'UIF di durata triennale.

*Il Consiglio esprime parere favorevole.*

...

*A questo punto i lavori del Consiglio procedono in composizione ristretta, previa approvazione del verbale in parte qua mediante lettura.*

...

#### **PARERI DA ASSEGNARE**

25. Pratica n. 55/VF/2012 del CSM: parere per il collocamento fuori ruolo della dott.ssa Mariaem Manuela GUERRA Sostituto Procuratore della Repubblica di Ferrara.

*...omissis...*

26. Dott. Pasquale Maiorano, Presidente del Tribunale di Ferrara: parere per il conferimento dell'incarico di Presidente della Corte d'Appello di Venezia.

*...omissis...*

27. Dott.ssa Lucia FERRIGNO, consigliere della Corte di Appello Bologna: parere per la VI valutazione di professionalità.

*Assegnato al dott. Domenico Panza.*

- 28.** Dott.ssa Cristina BERETTI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia: parere per la V valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Marco Forte.*
- 29.** Dott. Andrea SANTUCCI, giudice del Tribunale di Bologna: parere per la V valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Gianluigi Morlini.*
- 30.** Dott. ssa Cinzia GAMBERINI giudice del Tribunale Bologna: parere per la II valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Sonia Porreca.*
- 31.** Dott. Antonio COSTANZO, giudice del Tribunale di Bologna: parere per la V valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Patrizia Castaldini.*
- 32.** Dott. Piervittorio FARINELLA, giudice del Tribunale di Ravenna: parere per la II valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Carlo Coco.*
- 33.** Dott.ssa Monica GALASSI, giudice del Tribunale di Ravenna: parere per la V valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Andrea Scarpa.*
- 34.** Dott. Bruno GIANGIACOMO, giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VII valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Silvia Corinaldesi.*
- 35.** Dott.ssa Elisabetta CANDIDI TOMMASI, giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VII valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Roberto Ceroni.*
- 36.** Dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del Tribunale di Bologna: parere per la III valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Silvia Corinaldesi.*
- 37.** Dott. Marco DOVESI, giudice del Tribunale di Forlì: parere per la IV valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Alessandro Farolfi.*
- 38.** Dott.ssa Matilde BETTI, giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VII valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Marco Forte.*
- 39.** Dott.ssa Enrica CIOCCA, giudice del Tribunale di Rimini: parere per la III valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Andrea Scarpa.*
- 40.** Dott.ssa Barbara CAVALLO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Ferrara: parere per la II valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Carlo Coco.*
- 41.** Dott. Massimiliano ROSSI, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna: parere per la V valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Sonia Porreca.*

**42.** Dott. Paolo GIOVAGNOLI, Procuratore della Repubblica di Rimini: parere per la conferma per ulteriore quadriennio dell'attuale incarico direttivo.  
*Assegnato al dott. Patrizia Castaldini.*

**43.** Dott.ssa Laura SOLA, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna: parere per la V valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Alessandro Farolfi.*

**44.** Dott.ssa Maria Antonietta RICCI, Giudice del Tribunale di Rimini: parere per la III<sup>a</sup> valutazione di professionalità.  
*Assegnato al dott. Gianluigi Morlini.*

**44 bis.** Dott.ssa Elisabetta CANDIDI TOMMASI, giudice del Tribunale di Bologna: relazione informativa del Presidente del Tribunale di Bologna per il conferimento dell'Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna.  
*Assegnato al dott. Roberto Ceroni.*

**44 ter.** Dott. Bruno GIANGIACOMO, giudice del Tribunale di Bologna: parere per il conferimento dell'Ufficio Semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte Appello di Bologna.  
*Assegnato al dott. Silvia Corinaldesi.*

**44 quater.** Dott. Pierluigi Di Bari, Consigliere della Corte Appello Bologna: parere per il conferimento dell'Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione penale della corte Appello Bologna.  
*Assegnato al dott. Domenico Panza.*

#### **PARERI ASSEGNATI**

**45.** Dott.ssa Patrizia Castaldini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Ferrara: parere per la V<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Giuliano Lucentini.  
*Il Consiglio aggiorna la pratica alla prossima seduta.*

**46.** Dott.ssa Valentina Cinzia Tecilla, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VI<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato alla dott.ssa Sonia Porreca.  
*...omissis...*

**47.** Dott.ssa Marinella De Simone, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VI<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato alla dott.ssa Silvia Corinaldesi.  
*...omissis...*

**48.** Dott. Leonardo Grassi, Presidente del Tribunale di Montepulciano: parere per il conferimento di ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte Appello Bologna. Assegnato al dott. Marco Forte.  
*...omissis...*

**49.** Dott. Leonardo Grassi, Presidente del Tribunale di Montepulciano: parere per il conferimento di ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna. Assegnato al dott. Marco Forte.  
*...omissis...*

**50.** Dott. Carlo Coco, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la la V<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Marcello Branca.  
*...omissis...*

**51.** Dott.ssa Antonella Guidomei, Giudice del Tribunale di Ravenna: parere per la IV<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Andrea Scarpa.  
*...omissis...*

- 52.** Dott. Filippo Palladino, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la IV<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Alessandro Farolfi.  
*La pratica viene aggiornata alla prossima seduta.*
- 53.** Dott. Letizio Magliaro, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VI<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato alla dott.ssa Patrizia Castaldini.  
*...omissis...*
- 54.** Dott. Pietro Iovino, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la V<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Gianluigi Morlini.  
*...omissis...*
- 55.** Dott. Massimiliano Cenni, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la IV<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Alessandro Farolfi.  
*...omissis...*
- 56.** Dott.ssa Liviana Gobbi, Consigliere della Corte Appello Bologna: parere per la VII<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Domenico Panza.  
*...omissis...*
- 57.** Dott. Poschi Renato, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la IV<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Roberto Ceroni.  
*...omissis...*
- 58.** Dott. Mazzino Barbensi, Giudice del Tribunale di Forlì: parere per la V<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Carlo Coco.  
*...omissis...*
- 59.** Dott.ssa Maria Giuseppa D'Amico, già Consigliere della Corte d'Appello, trasferita a domanda alla Corte d'Appello di Firenze: parere per la VII<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato alla dott.ssa Patrizia Castaldini.  
*...omissis...*
- 60.** Dott. Bruno Perla, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VI<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Sonia Porreca.  
*...omissis...*
- 61.** Dott. Alberto Pederiali Consigliere della Corte d'Appello: parere per il conferimento di ufficio semidirettivo di presidente di Sezione Penale della Corte Appello Bologna. Assegnato al dott. Carlo Coco.  
*...omissis...*
- 62.** Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente Aggiunto sezione G.I.P. del Tribunale di Bologna: parere per la conferma di Ufficio Semidirettivo. Assegnato alla dott.ssa Silvia Corinaldesi.  
*La pratica viene aggiornata alla prossima seduta.*
- 63.** Dott.ssa Anna Filocamo, Giudice del Tribunale per i Minorenni: parere per la IV<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Gianluigi Morlini.  
*...omissis...*
- 64.** Dott.ssa Patrizia Foiera, Giudice del Tribunale di Rimini: parere per la V<sup>^</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Andrea Scarpa.  
*...omissis...*

**65.** Dott.ssa Mery De Luca, Consigliere della Corte di Appello di Genova: parere parziale per la VI<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Roberto Ceroni.  
*La pratica viene aggiornata alla prossima seduta.*

**66.** Dott. Domenico Truppa, Giudice del Tribunale di Modena: parere per il conferimento di Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Modena. Assegnato al dott. Domenico Panza.  
*...omissis...*

**67.** Dott.ssa Francesca Neri, già giudice del Tribunale di Bologna, trasferita alla Procura della Repubblica di Rossano Calabro: parere per la II<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Marco Forte.  
*...omissis...*

**68.** Dott. Lucio Ardigò, Giudice del Tribunale di Rimini: parere per la VI<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Gianluigi Morlini.  
*...omissis...*

**69.** Dott. Marco Forte, Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì: parere per la IV<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato al dott. Giuliano Lucentini.  
*La pratica viene aggiornata alla prossima seduta.*

**70.** Dott. Sandro Pecorella, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la IV<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato alla dott.ssa Silvia Corinaldesi.  
*...omissis...*

**71.** Dott. Michele Massari, Consigliere della Corte Appello: parere per il conferimento di ufficio semidirettivo di Presidente di sezione della Corte di Appello Bologna. Assegnato al dott. Andrea SCARPA.  
*...omissis...*

## **MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO**

**72.** Comunicazioni in data 26 novembre 2012 della Scuola Superiore della Magistratura in relazione allo stage dei magistrati in tirocinio presso le Cancellerie.  
*Il Consiglio prende atto, risultando già trasmesse le relative missive da parte dell'Ufficio di Segreteria ai Magistrati Collaboratori ed ai Formatori Decentrati.*

**72 bis.** Piano di tirocinio ordinario presso gli uffici giudicanti civili per i magistrati ordinari nominati con D.M. 08/06/2012.

*Il Consiglio,*

- *preso atto che la proposta in esame si limita a disciplinare il periodo di tirocinio generico presso gli Uffici Giudicanti Settore Civile;*
- *considerato che il piano di tirocinio in esame appare in sintonia con quanto statuito dalle delibere del C.S.M. in date 13 e 14 giugno 2012 e della Scuola Superiore della Magistratura, sia per l'attenzione prestata a tematiche quali l'apprendimento del metodo per un adeguato approfondimento dei casi e dei problemi, l'organizzazione complessiva del lavoro, la cultura delle regole e delle garanzie e più in generale la cultura della giurisdizione, sia per la considerazione attribuita a brevi e specifici momenti di formazione e studio di "taglio pratico" in sede locale;*

*per questi motivi*

*propone l'approvazione del piano di tirocinio in questione e la conseguente nomina quali Magistrati Affidatari di coloro che risultano nello stesso indicati come tali, disponendo la trasmissione del presente provvedimento e del piano di tirocinio al C.S.M. ed al Comitato Direttivo della Scuola Superiore per la Magistratura.*

## **MAGISTRATURA ONORARIA**

### **TRIBUNALE D PIACENZA**

**73.** Dott.ssa Maria Lucia DELLAPINA, Dott.ssa Marina Ghiretti e Dott.ssa Federica Ceresini, Giudici Onorari in servizio presso il Tribunale di Piacenza: pareri finali di fine tirocinio.

*Il Consiglio prende atto dei pareri positivi espressi in relazione ai G.O.T. di nuova nomina presso il Tribunale di Piacenza e ne dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura.*

### **TRIBUNALE DI RIMINI**

**74.** Tirocinio formativo relativo al Dott. Antonio Pasquale PELUSI, Giudice Onorario di Tribunale in servizio presso il Tribunale di Rimini.

*Preliminarmente la dott.ssa Silvia Corinaldesi.*

*Il Consiglio esprime parere favorevole.*

### **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA**

**75.** Tirocinio formativo relativo all'avv. Maria Cristina BORGHINI, Vice Procuratore Onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

*Il Consiglio esprime parere favorevole.*

...

La seduta è chiusa, previa lettura del verbale, alle ore 14 e rinviata al giorno 17 dicembre 2012, alle ore 10.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO